



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINA N° 1398 DEL 22/10/2024

AREA TECNICA SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO, CON MODIFICHE, DI UN IMPIANTO DI RIFIUTI (PLASTICA) NON PERICOLOSI MEDIANTE MESSA IN RISERVA [R13], RAGGRUPPAMENTO/CERNITA [R12] E RECUPERO [R3], CON EMISSIONI IN ATMOSFERA.
DITTA INDIVIDUALE: CORRADIN STEFANO (P.IVA 02249040243).
SEDE LEGALE: COMUNE DI SOSSANO - VIA CA' BERTA N. 5.
SITO PRODUTTIVO: COMUNE DI SOSSANO - VIA CA' BERTA N. 7.

IL DIRIGENTE

Premesso che la ditta individuale Corradin Stefano è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi (plastica) ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ssmmii, nella sede operativa di via Cà Berta 7 in comune di Sossano, con provvedimento di cui alla Determina dirigenziale n.1671 del 25/11/2022, avente validità fino al 30/09/2031.

Visto il provvedimento di diffida emesso da questo Servizio (**prot. 34561 del 23/07/2024**) nei confronti della ditta individuale Corradin Stefano, a seguito di inosservanza delle prescrizioni del provvedimento autorizzativo citato, in quanto dalla disamina di relazioni annuali sull'attività della ditta presentate agli atti è emerso che la ditta ha trattato annualmente quantità di rifiuti superiori al limite previsto dalla Determina n.1671 del 25/11/2022, pari a 400 tonnellate/anno.

Rilevato che la ditta in seguito ha presentato l'istanza di approvazione progetto per la modifica sostanziale dell'attività dell'impianto in questione (**nota agli atti prot. 36216 del 31/07/2024**), richiedendo in particolare l'aumento dei limiti quantitativi annui di rifiuti posti in stoccaggio e in trattamento, passando pertanto da 400 a 1300 tonnellate/anno, mantenendo invariati i restanti dati di potenzialità d'impianto.

Dato atto che rimangono invariati sia il processo produttivo che i macchinari in uso alla ditta, nonché le emissioni in atmosfera, e che il quantitativo di rifiuti che verrà trattato non è soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A..

Considerato che questo Servizio ha comunicato (**nota agli atti con prot. n. 38402 del 14/08/2024**):

- l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 per la modifica dell'Autorizzazione all'esercizio dell'impianto in questione, chiedendo alla ditta di fornire integrazioni documentali al fine di un completamento della documentazione già agli atti;
- l'indizione di una conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

della L. 241/1990, chiedendo agli Enti coinvolti di esprimere il proprio parere entro 30 giorni.

Rilevato che la ditta ha fornito la documentazione integrativa richiesta (acquisita agli atti con prot. n. 38547 del 19/08/2024).

Considerato che l'Ufficio Prevenzione Incendi del Comando provinciale dei VVFF di Vicenza ha inviato la nota n.0021963 del 04/09/2024 di riscontro all'avvio procedimento in questione (acquisito agli atti con prot. provinciale n.40704 del 04/09/2024), chiedendo alla ditta chiarimenti in merito alla situazione della pratica VF attivata; a quanto sopra risulta fornito puntuale riscontro (note acquisita agli atti con prot. 42740 del 17/09/2024 e 43934 del 24/09/2024).

Visto che non risultano pervenute altre osservazioni o pareri da parte degli Enti coinvolti nel procedimento e che pertanto, trascorsi i termini di cui sopra, la mancata comunicazione equivale all'espressione di parere favorevole all'approvazione di quanto proposto dalla ditta, come previsto al comma 4 dell'art. 14 bis della L. 241/1990.

Ritenuto quindi di procedere con la modifica dell'autorizzazione all'esercizio per quanto richiesto per l'impianto di recupero rifiuti della ditta individuale Corradin Stefano sito in Via Cà Berta n. 7 in comune di Sossano.

Dato atto che l'impianto è autorizzato all'esercizio con provvedimento di cui alla Determina dirigenziale n.1671 del 25/11/2022, avente validità fino al 30/09/2031, e che il presente provvedimento ridisciplina, con modifiche, il contenuto della stessa disponendone la revoca, mantenendo la stessa data termine di validità del provvedimento.

Visto l'art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006 come modificato dall'art. 14-bis della Legge n.128 del 02/11/2019 di conversione, con modificazioni, del D.L. 03/09/2019, n.101, che disciplina la "Cessazione della qualifica di rifiuto" e che, a tal fine, in fase di istruttoria sono stati valutati i rifiuti in ingresso ammissibili e relative caratteristiche, processi e le tecniche di trattamento codificate dall'operazione di recupero, nonché le caratteristiche del materiale che cessa la qualifica di rifiuto, il tutto riportato sinteticamente nella Sezione "Gestione EoW" al presente provvedimento.

Richiamato il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16/08/2007 n. 20 che dispone "*Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21/01/2000 n. 3 e s.m.i., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16/04/1985 n. 33 e s.m.i.*".

Richiamata la D.G.R.V. n. 2721/2014 che ha sostituito le precedenti deliberazioni regionali in materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208 comma 11 lett. g) del D.Lgs. 152/2006, modificandone le modalità di prestazione.

Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale".

Vista la Legge Regionale 16/04/1985 n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente".

Vista la Legge Regionale 21/01/2000 n. 3 "Norme in materia di gestione dei rifiuti".

Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013).

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 del 19/12/2023 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2024-2026 e la nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- il PEG - Piano esecutivo di gestione - 2024/2026 approvato con Decreto presidenziale n. 1 del 09/01/2024;
- il Decreto presidenziale n. 6 del 31/01/2024 di approvazione del PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, successivamente aggiornato con Decreto presidenziale n. 35 del 16/04/2024;

DETERMINA DI AUTORIZZARE

- la ditta individuale Corradin Stefano, con sede legale in comune di Sossano in via Cà Berta n. 5, all'esercizio dell'impianto sito in comune di Sossano in via Cà Berta n. 7, mediante messa in riserva

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

[R13], raggruppamento/cernita [R12] e recupero [R3] di rifiuti (plastica) non pericolosi con emissioni in atmosfera.

- Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., autorizzazione all'esercizio per la gestione dei rifiuti e delle emissioni in atmosfera con validità fino al **30/09/2031**.
- La revoca della precedente autorizzazione all'esercizio di cui alla alla Determina dirigenziale n.1671 del 25/11/2022.

FA OBBLIGO

Alla ditta individuale Corradin Stefano di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Aspetti generali

1. La ditta dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto, nonché le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay-out dell'impianto, presentato in data 19/08/2024, prot. n. 38547.
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1., fermo restando il rispetto delle tipologie di rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
3. La ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
4. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell'impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento.
5. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
6. **Entro il 30 aprile di ogni anno** la Ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all'impianto, le EoW generate ed i rifiuti prodotti e i controlli periodici dell'impatto acustico, le analisi emissioni in atmosfera, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.
7. Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta dovrà far pervenire al Servizio Rifiuti VIA VAS per via telematica tramite PEC e con firma digitale, il file di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite PEC. Si ricorda che, come previsto lett. D) "Disposizioni di carattere generale" dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
8. **Entro 30 giorni dal ricevimento della presente** la ditta dovrà adeguare le garanzie finanziarie con presa d'atto del nuovo provvedimento autorizzativo, mediante trasmissione all'indirizzo di PEC della Provincia di un'appendice di precisazione firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta e dal fideiussore, con allegati i relativi poteri di firma; la loro omissione comporterà la mancata accettazione.

Gestione delle aree

9. La ditta dovrà mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell'attività, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante, con riferimento alla procedura presentata, agli atti con prot. n. 3978 del 20/09/2021.
10. La Ditta dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività.
11. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di apposita cartellonistica, indicante il codice E.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso all'azienda che quelli prodotti dall'azienda.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

12. Nei piazzali esterni non potranno essere stoccati rifiuti.

Gestione dei rifiuti

13. Nell'impianto dovranno essere conferiti e gestiti esclusivamente i rifiuti di cui alla tabella **“Elenco rifiuti per codice E.E.R.”** di seguito riportata, nella quale sono specificate le operazioni consentite e la codifica dei materiali/rifiuti in uscita:

ELENCO RIFIUTI PER CODICE E.E.R.				
CODICE E.E.R.	DESCRIZIONE (eventuale)	OPERAZIONE	NOTE	CODIFICA E GESTIONE DEL MATERIALE IN USCITA
15 01 02 Imballaggi in plastica	///	R13	Messa in riserva	Imballaggi in plastica (E.E.R. 15 01 02)
		R13/R12	Raggruppamento con rifiuti della medesima tipologia e selezione per eliminazione impurezze e riduzione volumetrica	Imballaggi in plastica (E.E.R. 15 01 02) (raggruppamento di rifiuti aventi il medesimo E.E.R. in ingresso) Plastica e gomma (E.E.R. 19 12 04) (raggruppamento di rifiuti affini ma aventi differenti E.E.R. in ingresso) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (E.E.R. 19 12 xx)
		R13/R3	Messa in riserva con raggruppamento, cernita, riduzione volumetrica per produzione di EoW	EoW conforme alle specifiche di cui al punto 6.1.4 del D.M. 05.02.1998 definito come “Materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667” Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (E.E.R. 19 12 xx)
16 01 19 Plastica	Da veicoli fuori uso	R13	Messa in riserva	Plastica (C.E.R. 16 01 19)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e s.m.i.) e selezione per eliminazione impurezze e riduzione volumetrica	Plastica (E.E.R. 16 01 19) (raggruppamento di rifiuti aventi il medesimo E.E.R. in ingresso) Plastica e gomma (E.E.R. 19 12 04) (raggruppamento di rifiuti affini ma aventi differenti E.E.R. in ingresso) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (E.E.R. 19 12 xx)
		R13/R3	Messa in riserva con raggruppamento, cernita, riduzione volumetrica per produzione di EoW	EoW conforme alle specifiche di cui al punto 6.1.4 del D.M. 05.02.1998 definito come “Materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667” Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (E.E.R. 19 12 xx)
19 12 04 Plastica e gomma	///	R13	Messa in riserva	Plastica e gomma (E.E.R. 19 12 04)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia (ex. D.M 5.2.98 e s.m.i.) e selezione per eliminazione impurezze e riduzione volumetrica	Plastica e gomma (E.E.R. 19 12 04) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (E.E.R. 19 12 xx)
		R13/R3	Messa in riserva con raggruppamento, cernita, riduzione volumetrica per produzione di EoW	EoW conforme alle specifiche di cui al punto 6.1.4 del D.M. 05.02.1998 definito come “Materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667” Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (E.E.R. 19 12 xx)

Con l'indicazione “Rifiuti prodotti dall'attività di recupero – E.E.R. 19 12 xx” si intendono i rifiuti residui dalle operazioni di trattamento meccanico di rifiuti in ingresso all'impianto in oggetto, da destinare a recupero o a smaltimento. Qualora non sia possibile individuare un codice E.E.R. ricompreso all'interno delle voci 19 12 xx, potrà essere attribuito un codice E.E.R. diverso, ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto.

14. I quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall'impianto sono così suddivisi:
- | | | |
|---|-------------|---------------------|
| a) quantità massima annua di rifiuti non pericolosi in stoccaggio (in ingresso): | 1300 | tonn./anno |
| b) quantità massima istantanea di rifiuti non pericolosi in stoccaggio (in ingresso): | 5 | tonn. |
| c) quantità massima di rifiuti non pericolosi in stoccaggio (prodotti dall'attività): | 3 | tonn. |
| d) quantità massima giornaliera di rifiuti non pericolosi sottoposti a trattamento: | 4,5 | tonn./giorno |
| e) quantità massima annua di rifiuti non pericolosi sottoposti a trattamento: | 1300 | tonn./anno |
15. In conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'interno dell'impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
- Messa in riserva (R13) finalizzata alle operazioni di messa in riserva e/o di recupero con produzione di EoW;
 - messa in riserva (R13) funzionale alla successiva operazione di raggruppamento, selezione/cernita (per separazione di componenti estranee recuperabili) e riduzione volumetrica di rifiuti (R12);
- I rifiuti in uscita derivanti dalle suddette operazioni di recupero [R12] ed identificati nella **tabella "Elenco rifiuti per codice E.E.R."** soprariportata dovranno essere gestiti con le seguenti modalità:
- in caso di raggruppamento che non comporti la successiva produzione di End of Waste in sito [da R1 a R11], i rifiuti dovranno mantenere lo stesso codice E.E.R. di ingresso qualora si sia in presenza di rifiuti in ingresso aventi medesimo codice E.E.R., mentre nel caso il raggruppamento riguardi rifiuti in ingresso aventi codici E.E.R. diversi dovrà essere attribuito il relativo codice del Capitolo 19 12 XX (o altro codice ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto, es. oli, imballaggi, batterie, cavi, ecc.) dell'Elenco dei Rifiuti per la tipologia in questione. Tali rifiuti dovranno essere destinati ad impianti terzi autorizzati ad un recupero effettivo con produzione di End of Waste;
 - in caso di selezione/cernita, per separazione di componenti estranee recuperabili, e riduzione volumetrica che non comporti la produzione di End of Waste in sito [da R1 a R11], i rifiuti dovranno essere destinati ad impianti autorizzati ad un recupero effettivo con produzione di End of Waste, mentre le frazioni residue, se ritenute non recuperabili, potranno essere avviate a smaltimento;
 - in caso di selezione/cernita, per separazione di componenti estranee recuperabili, e riduzione volumetrica che comporti la produzione di End of Waste in sito [da R1 a R11], le condizioni risultano indicate alle successive lettere, mentre le frazioni residue, se ritenute non recuperabili, potranno essere avviate a smaltimento;
- attività di recupero (operazione R3) per la produzione di materiale EoW rispondente alle caratteristiche presentate nella sezione "Gestione End of Waste" e così come indicato nella tabella **"Elenco rifiuti per codice E.E.R."**.
16. Non è consentito eseguire miscele di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così pregiudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e, comunque, eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell'art. 187 del D.Lgs n. 152/2006.
17. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone, nel caso di rifiuto in ingresso, il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione e copia del F.I.R..

Gestione End of Waste

18. Il ciclo di recupero relativo al materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto definito come **"Materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667"** è già stato oggetto della procedura di validazione, in applicazione del comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 (cessazione della qualifica di rifiuto), come modificato dalla Legge 02/11/2019 n. 128 di conversione del D.L. 03/09/2019 n.101.
19. Qualora venga emanata una regolamentazione specifica che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto che ad oggi fa riferimento al DM 05/02/98, dovrà essere data comunicazione delle modalità di adeguamento e/o conformità alla nuova normativa entro i termini stabiliti dalla stessa; in caso di inottemperanza alla presente prescrizione cesserà la possibilità di completare il recupero di materia ivi previsto.

20. La quantità massima istantanea di EoW in stoccaggio viene determinata come segue:

EoW conforme alle specifiche di cui al punto 6.1.4 del D.M. 05.02.1998 definito come “Materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667”	5 tonnellate
---	--------------

21. Tenuto conto della natura dell'EoW non soggetta a deperibilità, si pone come limite temporale massimo di stoccaggio 24 mesi dalla produzione del lotto di EoW di riferimento, in quanto un tempo di stoccaggio superiore sia da ritenersi tale da evidenziare una mancanza di mercato.
22. La verifica del rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto dovrà avvenire secondo il Sistema di Gestione presentato in data 20/09/2021 con prot. 3978, ivi compresa la Dichiarazione di Conformità. La ditta dovrà sempre tenere il manuale del Sistema di Gestione a disposizione degli Enti di controllo.
23. La verifica di conformità dell'EoW prodotto è effettuata su ogni lotto funzionale attraverso:
- analisi su lotti funzionali di al massimo 5 tonnellate;
 - analisi merceologiche e analisi chimiche con cadenza periodica di 12 mesi;
 - analisi previste dalla norma UNI EN ISO 10667.
24. Le condizioni sugli specifici utilizzi sono specificate nella tabella “Elenco rifiuti per codice E.E.R.” e, ai sensi dell'art. 184-ter comma 1 si intendono rispettate in quanto si tratta di EoW già previsti ai sensi del D.M. 05/02/98 o L. 161/2002, punto 6.1.4 allegato 1 suballegato 1 “norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolose”.

Gestione delle emissioni in atmosfera

25. I valori di emissione degli inquinanti e delle portate non dovranno essere superiori a:

Camino n.	Quota (m)	Portata (Nmc/h)*	Impianto	Parametri	Limiti (mg/Nm ³)
1	8	3.800	Macinazione materiale plastico	Polveri	20

* La portata autorizzata si considera rispettata qualora rientri in un range di variabilità di $\pm 20\%$. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori, il limite di emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271 comma 13 del D.Lgs. 152/2006.

26. Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli successivi delle emissioni sono previsti con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro (**registro controlli analitici**) allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/2006. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo e dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato “Emissioni in atmosfera”.
27. Per le metodologie di campionamento e di analisi si deve fare riferimento a quelle adottate dal Servizio Laboratori di ARPAV e reperibili nel sito internet <http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche>. In caso di impossibilità tecnica, l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa da concordare con ARPAV. Al rapporto di prova dovrà essere allegato il giudizio di conformità del metodo redatto dal tecnico competente.
28. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs. 152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato; in caso di impossibilità tecnica, l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa da concordare con ARPAV. I punti di prelievo devono sempre essere accessibili in sicurezza da parte delle autorità competenti al controllo.
29. In caso di verifica di un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla Ditta alla Provincia e all'ARPAV entro 24 ore dall'accertamento.
30. Deve sempre essere effettuata una corretta gestione e manutenzione dei sistemi di abbattimento

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

autorizzati, secondo un apposito piano da tenere presso lo stabilimento e mettere a disposizione dell'autorità di controllo. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro (**registro manutenzioni impianti di abbattimento**) da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/2006.

31. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell'ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
32. I limiti di emissione degli inquinanti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione (se non nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio).

Gestione impatto acustico

33. La Ditta dovrà effettuare un controllo periodico dell'impatto acustico, con cadenza triennale, mediante specifica indagine fonometrica, finalizzata sia alla verifica del rispetto dei limiti acustici di emissione e differenziali; del monitoraggio dovranno essere avvertiti preventivamente ed in forma scritta tanto il Comune quanto l'ARPAV e con questa dovranno essere concordate modalità e punti di rilevamento. Nel caso i valori non siano rispettati, dovranno essere messi in opera i correttivi necessari, concordati con Amministrazione comunale ed ARPAV, a cui, nel frattempo, saranno stati comunicati i risultati delle analisi.

AVVERTE CHE

In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:

- a) a comunicare il nominativo del tecnico responsabile dell'impianto in caso di variazione;
- b) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
- c) a rispettare quanto previsto in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti e di registri di carico e scarico di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della ragione sociale, la ditta è obbligata a comunicare la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di voltura dell'autorizzazione in essere, trasmettendo tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale.

In caso di cambio del legale rappresentante:

- a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista;
- b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i..

L'inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208 comma 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.

Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.

Per le variazioni alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la ditta resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.

ATTESTA

1. che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);
2. il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Determinazione del Segretario Generale n. 256 del 26/02/2021);
3. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, al Sindaco *pro tempore* del Comune di Sossano, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., all'U.L.S.S. n. 8 Berica di Vicenza, all'Ufficio Prevenzione Incendi del Comando Provinciale dei VV.FF. di Vicenza.

Sottoscritta dal Dirigente

Filippo Squarcina
con firma digitale

Responsabile del Procedimento: Andrea Baldisseri

ALLEGATI - Allegato_Emissioni atmosfera Corradin Stefano 2024.pdf
(impronta: 1C60ECCA907327ADCBFD8EF28D01B6834921C26BA2737263C5E31D4A10CB9635)